

857/97 R.G.N.R.

843/98 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI CATANZARO

SEZIONE G.I.P. - G.U.P.

DISPOSITIVO DI SENTENZA E CONTESTUALE MOTIVAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, alla udienza del 19.11.99, ha pronunciato
pubblicato mediante lettura della motivazione e del dispositivo la seguente

SENTENZA

confronti di:

MANCINI Giacomo, n. Cosenza il 21.4.1916, ivi res. Via del Liceo 27.

IMPUTATO

(VEDI FOGLI ALLEGATI)

N. 143/PP Reg. Sent.

Data Deposito

19 NOV. 1999

Data Irrevocabilità

N. Reg. Esec.

N. Campione
penale

Redatta Scheda

il

Comunicato al P.G.
avviso dep. con allegato
estratto sentenza

il

Comunicato al P.M.
estratto sent. ex art. 15
Reg. Esec. C.P.P.

il

Trasmesso al P.M.
estratto sent. ex art. 28
Reg. Esec. C.P.P.

il

Notificato all'imputato
avviso deposito sentenza
con allegato estratto
sentenza

il

Notificato avviso deposito
sentenza alla persona
offesa

il

Imputato

del delitto di concorso in associazione per delinquere (dal 1971 al 1982) e di concorso in associazione per delinquere mafiosa (dal 1982 al 1995) ai sensi degli articoli 110, 416, 416 bis c.p. per avere, nella qualità di Parlamentare della Repubblica, anche con incarichi di governo, di candidato alle competizioni politiche nazionali ed amministrative, contribuito sistematicamente alle attività ed agli scopi criminali dell'organizzazione denominata 'Ndrangheta, e segnatamente delle cosche mafiose di Giuseppe PESCE ed Umberto BELLOCCO di Rosarno, Girolamo e Giuseppe PIROMALLI di Gioia Tauro, Francesco PERNA e Francesco PINO di Cosenza, Francesco MUTO di Cetraro, Natale IAMONIE di Melito Porto Salvo, nonché di singoli appartenenti ad organizzazioni criminose anche non espressamente riconosciute come tali sul piano dell'organizzazione territoriale in precedenti pronunzie giudiziarie, fornendo appoggi di natura politico-amministrativo, garantendo indebiti interessamenti in vicende processuali riguardanti esponenti delle cosche cennate, favorendo latitanti, intervenendo per la concessione di permessi a detenuti, in tempi fissati dal 1971/1972 al 1982 e successivamente fino al 1995, nelle zone di Catanzaro, Melito Porto Salvo, Rosarno, Gioia Tauro, Cosenza, Reggio Calabria ed altri comuni della provincia medesima e di altre province, ponendo in essere anche le condotte sono indicate:

- prendendo parte attiva ad una riunione asseritamente avvenuta nel 1971/1972 presso il ristorante "La Sirenetta" in Catanzaro Lido, nel quale si riunivano frequentemente, ed erano presenti anche nell'occasione, oltre a tale FUSCALDO Antonio, anche Francesco CANALE, noto esponente delle cosche reggine, Francesco SPINA, appartenente al "locale" mafioso di Cirò, Girolamo PIROMALLI capo mafia di Gioia Tauro, Ippolito GIACOBBE, anch'egli legato a quest'ultimo clan, Francesco MUTO di Cetraro, RASO ed ALBANESE di Cittanova, nonché anche esponenti del mondo politico, imprenditori, tra cui l'industriale Diego MAURO di Reggio Calabria e nel corso della quale si erano discussi vari argomenti concernenti le grandi opere pubbliche già appaltate o da appaltare in Calabria, fra cui il Centro Siderurgico, l'autostrada del sole, l'aeroporto di Lamezia Terme ed altri lavori, per i quali gli esponenti della 'ndrangheta formulavano espresse richieste finalizzate ad ottenere vantaggi economici inserendosi direttamente o per interposta persona nelle relative commesse con forniture di materiali, assunzione di personale ed altro e finalizzate, altresì, a trovare una definizione favorevole ad un processo alla mafia palermitana che in quel periodo si doveva tenere a Catanzaro, con la contropartita offerta al MANCINI di un appoggio elettorale costante e continuato nel tempo ed esteso alle future competizioni elettorali;

- mantenendo rapporti con MUTO Francesco nei confronti del quale aveva garantito il suo interessamento per una vicenda giudiziaria, risoltasi favorevolmente, che vedeva coinvolta la moglie del MUTO, destinataria di un provvedimento di cattura, rapporti esplicitasti anche dalla partecipazione alla predetta riunione in Catanzaro Lido;

- intrattenendo rapporti nella primavera del 1972 con STAFFA Francesco che all'epoca era latitante in Rizziconi e chiedendo allo stesso (che si era rivolto a lui su consiglio di Giuseppe PIROMALLI) sostegno elettorale per le consultazioni parlamentari che si sarebbero tenute lo stesso anno, alla quale richiesta STAFFA aderiva garantendo la sua piena disponibilità per qualunque problema potesse riguardarlo, impegnando anche l'attività dei suoi accoliti a suo favore ed inoltre interessandosi fattivamente in occasione della competizione elettorale;

- intrattenendo rapporti nel 1972 con SCRIVA Giuseppe, all'epoca latitante, alla

presenza di Antonio VARONE ed Antonino FEDELE. anch'essi latitanti, in Rizziconi centro nel quale l'imputato si era recato per procurarsi suffraggi elettorali in previsione delle elezioni politiche dello stesso anno,. attività nella quale lo SCRIVA si impegnava segnalando il nome dell'uomo politico a gruppi mafiosi della zona nella quale operava, anche su sollecitazione di PIROMALLI che perseguiva analoga attività di appoggio elettorale a favore dello stesso candidato;

- intrattenendo con Natale IAMONTE rapporti finalizzati, in specie, a fare ottenere la diretta o indiretta gestione di appalti in cambio di voti elettorali e nel 1992 promettendo un suo intervento per il buon esito di un processo per omicidio a carico del figlio del predetto IAMONTE;

- consentendo la presenza di esponenti della sinistra eversiva in Calabria, nel territorio di Rosarno, in conseguenza di rapporti che intratteneva con la cosca di Natale IAMONTE di Melito Porto Salvo che gli garantiva appoggi elettorali in cambio della diretta o indiretta gestione di appalti nonché di coperture a favore dei predetti esponenti della sinistra eversiva;

- Intrattenendo rapporti di amicizia con Girolamo PIROMALLI verso il quale si impegnava a prestare aiuto in caso di bisogno in qualche processo, in caso di appoggi finalizzati all'acquisizione di consensi elettorali;

- prestando il suo aiuto a Giuseppe PIROMALLI in più occasioni per risolvere i suoi problemi afferenti lo stato di detenzione e declinando alla fine l'invito ad interessarsi per la sua condizione carceraria di soggetto sottoposto a regime speciale dell'articolo 41 bis, per motivi contingenti essendo già stato sottoposto ad indagini per concorso in associazione mafiosa;

- intervenendo grazie a Natale IAMONTE, Umberto BELLOCCO e Domenico MARINO, per la liberazione di ALBANESE Cataldo, di Massara vittima di un sequestro di persona, partecipando a tal fine ad una riunione nella piana di Gioia Tauro unitamente ad Umberto BELLOCCO, all'epoca latitante, finalizzata ad ottenere la liberazione del predetto ALBANESE;

- interessandosi fattivamente in favore di Giuseppe IAMONTE figlio di Natale, imputato di omicidio in un processo a Bari, processo annullato dalla Cassazione e rinviato alla Corte d'Assise d'appello di Bari mediante un intervento, consistente nell'indicazione di un tramite al quale sarebbe stata consegnata una rilevante somma di denaro e nell'ottenere prima l'annullamento con rinvio e poi un risultato positivo dal giudice del rinvio, in cambio di garanzia di appoggio elettorale, e partecipando altresì a riunioni organizzate nell'abitazione di Vincenzo BORRUTO da IAMONTE Nicola che si rivolgeva a sua volta, sempre per la identica finalità, a BARRECA Filippo, recandosi infine nella tenuta di IAMONIE nella quale convenivano anche altri soggetti facenti capo alla sua organizzazione criminosa;

- partecipando insieme ad altri uomini politici ad una riunione in Reggio Calabria nella casa di abitazione di Ludovico LIGATO, alla quale partecipavano anche Vincenzo IAMONTE e nella quale l'oggetto della discussione era anche il fatto che i lavori pubblici per il raddoppio della linea ferroviaria uscivano dal territorio della cosca LABATE, cugino di IAMONTE, ed entravano nel territorio dominato dalla cosca IAMOME ed intrattenendo rapporti con IAMONIE Vincenzo con il quale si accompagnava nella casa di Concetto CANDIDO, affiliato e capo locale della cosca di San Pantaleo affiliata ai IAMONTE, in

occasione del funerale di Walter Maria GRECO celebrato in San Pantaleo;

- partecipando in Rogliano Calabrò ed altri luoghi ad incontri con FONTI Francesco, Giuseppe D'AGOSTINO, Pasquale BARBARO, nel corso del quale esplicitamente richiedeva il sostegno elettorale per la sua candidatura, consegnando in tale occasione una somma di denaro a titolo di concorso nelle spese, appoggio elettorale estrinsecatosi nella richiesta di intervento formulata a sua volta da BARBARO ad Antonio CORDI', Giuseppe CATALDO, Bruno BOVA, Ferdinando PRIMERANO, Pietro MEZZATESTA, tutti appartenenti alla criminalità organizzata, offrendo infine la sua disponibilità anche a Domenico BARBARO per fargli ottenere fidi presso la CARICAL di Cosenza nonché permessi penitenziari;

- sollecitando attraverso la opera di mediazione di Giuseppe TURSI PRATO e di altri professionisti ed uomini di apparato di partito di Cosenza, l'aiuto di PINO Francesco, capo zona, nel corso delle elezioni dell'anno 1993 per la carica di Sindaco, richiedendo l'appoggio della sua organizzazione ed assicurando che, in caso di vittoria elettorale, si sarebbe attivato per sostenere una campagna propagandistica contro il fenomeno del pentitismo e che avrebbe aderito alle successive richieste formulate dai vari tramite, pur essendo a conoscenza che Franco PINO avrebbe mobilitato l'organizzazione mafiosa che a lui faceva capo, che avrebbe svolto attività di propaganda facendo distribuire materiale elettorale ai suoi adepti, quali RUA' Gianfranco, ARTURI Umile, LANZINO Ettore, GENTILE Rinaldo ed altri, nonché appartenenti a clan diversi come ACRI Aldo organico nel gruppo di VITELLI Francesco ed addirittura a clan in lotta come GAROFALO Francesco, o in posizione autonoma come BEVILACQUA Nicola, i quali ultimi erano stati autonomamente sollecitati a svolgere analoga attività ed avevano rivolto la stessa sollecitazione ad altri affiliati alle cosche mafiose come NOTARGIACOMO Nicola e Dario;

- intrattenendo rapporti con STAFFA Francesco appartenente al clan mafioso di MAESANO Luigi di Isola Capo Rizzuto, dal quale riceveva la confidenza che in occasione delle competizioni elettorali politiche del 1992 le organizzazioni mafiose avevano deciso di boicottare la sua candidatura dando precise disposizioni in tal senso anche dal carcere, a titolo di ritorsione nei confronti dell'uomo politico che, in passato, aveva sempre favorito la malavita della zona nei termini indicati da STAFFA;

con le aggravanti di cui all'art. 416 bis, commi 4, 5 e 6 c.p., trattandosi di associazioni armate di stampo mafioso dedite alla commissione di delitti contro la persona e contro il patrimonio, ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.

Nei tempi e luoghi indicati.

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

Il processo è alla cognizione del giudice in sede di giudizio abbreviato.

All'esito della discussione, il P.M. e i difensori dell'imputato hanno concluso come verbale.

Per il Mancini Giacomo il P.M. contesta il delitto di concorso in associazione per delinquere, dal 1971 al 1982, ed il delitto di concorso in associazione di tipo mafioso. dal 1982 al 1995

L'imputazione cristallizza l'accusa.

La difesa dell'imputato ha preliminarmente invocato la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato di concorso in associazione per delinquere (artt .110 - 416 C.P.)

La prescrizione è una causa estintiva del reato

Rappresenta il riconoscimento di un "fatto giuridico" dato ad un fatto naturale, quale è il decorso del tempo.

L'effetto per cui si sbiadisce o si perde la memoria di ciò che è avvenuto a lunga distanza di tempo è un fenomeno così evidente nella vita individuale e sociale che non poteva non imporsi anche nell'ordinamento giuridico penale. Né la circostanza che questa normalità naturale sia stata percepita esattamente può alterare l'essenziale ragione giustificatrice dell'istituto in esame.

Ciò posto, ben si comprende come la prescrizione penale sia in ogni caso una prescrizione estintiva della potestà dello Stato in ordine alla repressione del fatto concreto; e, precisamente, una rinuncia legislativa e preventiva da parte dello Stato stesso alla potestà repressiva, condizionata all'avvenuto decorso continuativo di un certo periodo di tempo.

Soltanto per effetto di tale rinuncia ,e non per la semplice decorrenza del tempo, l'imputato acquista il diritto di non essere giudicato.

La base della prescrizione penale è data, dunque, da una normalità naturale; la giustificazione del riconoscimento giuridico di codesta normalità è fornito da ragioni di tecnica giudiziaria e di politica penale.

Tra le teorie politico-penali giustificatrici della prescrizione merita un cenno la "teoria del diminuito interesse": l'interesse di punire va scomparendo col tempo. Se è trascorso un tempo maggiore di quello nel quale si ritiene tale interesse possa permanere, la pena non ha più scopo.

Il tempo fa venir meno la necessità della repressione, giacché l'esigenza di reintegrare l'ordine giuridico turbato dal reato e di assicurare la popolazione circa l'attuazione del diritto non può più riconoscersi quando, per il lungo tempo trascorso, le cose hanno ripreso da sé il proprio equilibrio, e la memoria del reato è addirittura scomparsa nella coscienza pubblica.

La potestà di punire si giustifica esclusivamente col criterio di immanenza dell'interesse punitivo; di conseguenza ogni esercizio di potestà repressiva deve

ritenersi ingiustificato quando non risulti indispensabile.

La durata del tempo necessario perché si verifichi la prescrizione estintiva del reato è fissata dalla legge per garanzia d'ognuno e di una uniforme disciplina sociale. (v. Manzini, Trattato di Diritto Penale Italiano, Quinta edizione aggiornata, Volume Terzo, pagg 528 e segg.).

La causa estintiva deve rilevarsi d'ufficio.

In relazione al primo segmento di contestazione, - concorso nel reato di associazione per delinquere - reputa il giudicante, che la richiesta della difesa volta a conseguire una pronuncia di estinzione del reato, meriti pieno accoglimento.

Invero, e in disparte ogni valutazione sulla fondatezza dell'addebito, come, peraltro, richiesto dalla difesa, il reato in esame risulta effettivamente prescritto.

Vero è che il delitto associativo di cui all'art. 416 C.P. ha carattere permanente e che, di conseguenza, "il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la permanenza" (v. art. 158 comma 1° del Codice penale).

Ma, nella fattispecie, il P.M. contesta a Mancini Giacomo non già la partecipazione, ma il concorso nel reato associativo, con la conseguenza che la prescrizione decorre non "dal giorno in cui è cessata la permanenza" (questione che riguarda esclusivamente gli adepti alla consorteria) ma dalla "consumazione" di ogni contributo episodico, temporaneo, del concorrente rilevante penalmente ex artt. 110-416 C.P.

La disciplina che regola la prescrizione per il reato permanente non può, invero, applicarsi alla posizione del "concorrente (eventuale) nel reato associativo", che ha "disimpegnato", in un dato momento storico, e, quindi, temporaneamente, nell'ambito di autonomo contesto, una attività sì illecita ma, pur sempre, limitata e contingente.

In definitiva, in *subiecta materia*, il dato temporale episodico dell'intervento agevolatore assume decisiva rilevanza.

Il contributo del concorrente eventuale ha, invero, natura estemporanea e si apprezza sotto il profilo della compartecipazione criminosa "contingente" e non della partecipazione strutturata "permanente" al delitto associativo; la prescrizione decorre, pertanto, dal giorno della "consumazione" del reato di concorso nel delitto associativo, ovverosia dal giorno della realizzazione dello specifico apporto delittuoso incriminato.

Va, altresì, evidenziato che ai fini del computo dei termini per l'applicazione

della prescrizione, quando vi sia incertezza circa il *tempus commissi delicti*, il termine di decorrenza va computato secondo il maggior vantaggio dell'imputato, giusto il principio *in dubio pro reo*, che trova applicazione per la chiara indicazione del comma 2 dell'articolo 531 del Cpp (Sezione VT 21Gennaio; 5-Agosto - 1999 n. 9958, Cardin).

Individuato in quindici anni il termine massimo prescrizionale per il concorso esterno nella partecipazione al reato associativo, si inferisce de piano che il reato risulta

prescritto già nell'anno 1997, essendosi consumati tra il 1971 ed il 1982 gli ipotizzati contributi delittuosi (la partecipazione all'associazione per delinquere è punita con la pena da uno a cinque anni di reclusione, v. art. 416 comma 2 C.P.; dieci anni è, di conseguenza, la prescrizione ordinaria ex art. 157 comma 1 n. 3 C.P.; la prescrizione massima, per effetto delle intervenute cause interruttive, è di quindici anni ai sensi dell'art. 160 comma 3 del C.P.).

Sono, pertanto, prescritte le condotte delittuose attribuite all'imputato sino alla data di entrata in vigore della L. 13-9-1982, n. 646 - che ha introdotto il delitto di associazione di tipo mafioso - e le condotte per le quali non è indicata o è incerta la data del commesso reato.

In relazione al secondo segmento della contestazione (concorso esterno in associazione di tipo mafioso), osserva il giudicante che partecipe è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma, colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione; concorrente eventuale materiale, viceversa, è, per definizione, colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale la consorterìa mafiosa si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato settore, sia; soprattutto, nel momento in cui la: "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno che, in definitiva, è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa, con autonome ed individuali manifestazioni di volontà che si esauriscono nel momento della loro espressione perché ontologicamente concepite e determinate nei correlativi limiti di tempo e di efficacia.

L'esistenza di un organismo mafioso in senso "tradizionale" e la sua particolare "carica intimidatrice" possono indurre un soggetto estraneo all'associazione a stipulare un patto di "alleanza" con la cosca, nella convinzione della capacità dei suoi membri di riuscire a procurargli una "base elettorale", adeguata a garantire la realizzazione dell'obiettivo programmato. In tale ipotesi, la posizione rivestita dal singolo soggetto alleatosi, per la contingente necessità, con l'organizzazione mafiosa non è, certo, di "partecipe" e, di conseguenza, non potrà ritenersi la sua responsabilità secondo il titolo del reato associativo.

Esclusa una simile qualifica, dovrà necessariamente stabilirsi se il soggetto in questione possa, quanto meno, considerarsi responsabile come concorrente "eventuale" nel reato associativo, laddove sia possibile accertare che il "rapporto" instauratosi con i membri della cosca abbia in qualche misura contribuito al rafforzamento e al consolidamento della struttura organizzativa della compagine mafiosa.

In particolare dovrà accertarsi se il contributo del soggetto estraneo si sia tradotto nello svolgimento in concreto di una attività a favore dell'associazione; laddove, di contro, una simile attività non sia stata ancora materialmente esplicitata, il fatto non potrà apprezzarsi in termini di rilevanza penale.

Invero, in tale ultima evenienza, sarebbe quanto meno arduo affermare l'esistenza degli estremi di un fenomeno di concorso eventuale nel reato associativo, difettando dei requisiti essenziali propri della compartecipazione criminosa, lo stesso presupposto fondamentale della realizzazione di un risultato obiettivamente rilevante in base ad una fattispecie tipica di reato, giammai potendosi ricollegare alla pura e semplice promessa del menzionato contributo la capacità di concorrere materialmente al rafforzamento e al consolidamento della struttura organizzativa propria dell'aggregazione mafiosa.

In merito è necessario evitare un possibile equivoco: cioè, quello, di confondere le attività di concorso eventuale nel reato associativo con le attività che si concretano in una partecipazione (anch'essa eventuale) ai delitti-scopo dell'associazione.

In relazione allo scambio elettorale politico-mafioso, potrà ben accadere, in effetti, che la promessa di determinati vantaggi a favore della consorteria criminosa giochi nei confronti degli associati il ruolo di una "determinazione" o "istigazione" a commettere illeciti, anche mediante l'uso di violenza o minaccia, per impedire o condizionare il libero esercizio del diritto di voto, ma tale circostanza potrà appunto integrare (nella misura in cui determinati delitti-scopo siano stati effettivamente realizzati) esclusivamente gli estremi di un concorso nei fatti criminosi consumati da singoli membri dell'associazione, non già una attività di partecipazione sia pure eventuale, al contesto associativo di tipo mafioso.

Vero è che, tra le finalità che l'associazione di tipo mafioso può perseguire, il legislatore ha previsto anche quella "di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali" (v. art. 416 bis comma 3 ultima parte C.P.); ma è altresì, vero che la "promessa di voti" contro l'impegno del candidato che, una volta eletto, concluderà il sinallagma attraverso l'elargizione di "favori" integra una condotta espressamente prevista e sanzionata dalle norme speciali di cui all'art. 87 del D.P.R. 570/60 per le amministrative e dall'art. 97 D.P.R. 361/57 per le "politiche", oltre che dalla disposizione "generale" dell'art. 294 C.P., concernente "l'attentato contro i diritti politici del cittadino" (v. in merito artt. 48

e 55. Cost.)

Diritti politici soggettivi (individuali) sono quelle facoltà giuridiche spettanti al singolo in conseguenza della capacità che gli proviene dalla sola condizione di essere cittadino dello Stato e che hanno per contenuto la pretesa legittima ad una libera attuazione di volontà diretta ad uno degli scopi che attengono alla partecipazione dell'individuo all'organizzazione e al funzionamento dello Stato; cioè ad una libera attuazione di volontà nella sfera dell'attività propria caratteristica dello Stato.

Sono, in altre parole, quelle facoltà giuridiche individuali per le quali il singolo, uscendo dalla cerchia d'attività che peculiarmente gli è propria, è ammesso a partecipare. Senza divenire pubblico ufficiale, ad attività proprie dello Stato.

Il massimo tra i diritti individuali politici è quello dell'elettorato politico, per il quale il privato è chiamato a cooperare all'organizzazione, alla gestione e al sindacato della cosa pubblica.

Anche l'elettorato amministrativo è da considerarsi diritto politico del cittadino, perché con esso si esercita una facoltà riguardante l'organizzazione e il funzionamento delle Regioni, delle Province e dei Comuni, che fanno parte dell'organizzazione generale, anche politica, dello Stato.

La tutela penale dell'esercizio del diritto di elettorato non è data, comunque, dall'art. 294 del c.p., bensì da leggi speciali.

In particolare l'art. 97 del DPR 361/57, per le "politiche", punisce con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da L. 15.000 a L. 100.000 "chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, e ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori. esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale....."; mentre, per le "amministrative", l'art. 87 del DPR 570/60 punisce con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 15.000 a L. 100.000 "chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od

artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto

"La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza Mancini Giacomo, politico di professione , parlamentare in più legislature e Sindaco della città di Cosenza ; ex Segretario nazionale del Partito Socialista Italiano, si è determinato nei termini di cui in contestazione per acquisire consensi elettorali.

Quale altro motivo, altrimenti , lo avrebbe indotto alle risoluzioni incriminate? Ma quale prova esiste in processo che le elezioni (ad es. le consultazioni del 1993) che lo videro protagonista furono effettivamente alterate o condizionate?.

Quale prova esiste in processo che i consensi elettorali furono effettivamente coartati o, comunque, "guidati" verso la sua candidatura da esponenti del crimine organizzato?

Quale prova esiste sulla concreta consumazione dei delitti scopo?

Quale prova esiste, ancora, che il contributo del Mancini si concretò nello svolgimento di una attività a favore dell'associazione? (se l'attività non si è materialmente esplicata,. il fatto in contestazione, come si è già evidenziato, non ha rilevanza penale).

Ebbene non esiste prova alcuna di riscontro esterno alle propalazioni, quasi tutte *de relato*, dei collaboratori di giustizia.

D'altra parte il P.M. non ha contestato all'imputato i reati-fine che, con il suo apporto contingente, avrebbe determinato, quale concorrente morale.

Ma, a ben vedere, analizzando *funditus* le proposizioni accusatorie, e richiamando *ad abundantiam* anche le condotte per le quali in contestazione non è indicata o è incerta la data del commesso reato, le "promesse", gli "impegni" di variegata natura, i "rapporti" diretti o mediati", le riunioni conviviali o per questioni affaristiche, la contiguità (intesa come vicinanza"),

le frequentazioni e gli " incontri" con esponenti di primo piano della criminalità mafiosa calabrese, nei termini ascritti dal P.M. a Mancini Giacomo, non assumono proprio rilevanza penale.

Si è già visto come due sono gli elementi fondamentali di differenziazione tra le figure del partecipe e del concorrente esterno nel reato associativo; sotto il profilo soggettivo, mentre l'associato agisce con la volontà di contribuire a realizzare gli scopi costitutivi dell'associazione, il concorrente è mosso da propri intenti utilitaristici, anche se può prefigurarsi le finalità del sodalizio criminoso; sotto il profilo oggettivo, il partecipe è colui che fornisce un apporto assiduo e, soprattutto, funzionale al compimento degli scopi dell'associazione, laddove il concorrente esterno compie atti vicari ed eventuali, idonei a colmare vuoti temporanei o a fronteggiare momenti di difficoltà della consorterìa (v. Sez. II 21.12.98; 15.1.99 n. 486, Avezzano e altri).

Orbene, nella fattispecie , è da evidenziare che, relativamente al profilo oggettivo e in disparte ogni valutazione sulla esistenza dei contesti, il P.M. attribuisce a Mancini Giacomo circostanze neutre (v. ad es. l'aver "ricevuto da Staffa Francesco la confidenza che in occasione delle competizioni elettorali politiche del 1992 le organizzazioni mafiose avevano deciso di boicottare la sua candidatura , v. in merito le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Staffa Francesco ; o "il suo intervento" per la liberazione di Albanese Cataldo di Massafra, vittima di un sequestro di persona a scopo di estorsione; v. in merito le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Marino Pulito) o non concludenti sotto il profilo della configurabilità della compartecipazione criminosa nel reato associativo (l'aver intrattenuto rapporti di amicizia con Girolamo Piromalli nella aspettativa di ricevere appoggi finalizzati all'acquisizione di consensi elettorali ; v. ad. esempio le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Mammoliti Antonino ; o l'aver partecipato a riunioni per fissare le linee generali e programmatiche di questioni politico affaristiche ; v. in merito le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Nucera Pasquale).

Ma le promesse, i propositi, gli intendimenti, i programmi, gli approcci, le "frequentazioni", gli "interessamenti", nell'ambito dell'instaurando rapporto sinallagmatico tra concorrente esterno e cosca, lo si è dianzi sottolineato, non integrano estremi di rilevanza penale se ,in seguito, non si concreta obiettivamente l'elemento oggettivo della compartecipazione criminosa.

E, nella fattispecie, non vi è prova di tale "concretizzazione".

Ancora, nel caso in esame, dalle stesse rappresentazioni del P.M. non si inferisce che i (presunti) interventi dell'imputato consentirono effettivamente il superamento di "fasi patologiche" di questo o di quel sodalizio.

Non emerge che i suoi (presunti) apporti conseguirono effettivamente gli obiettivi perseguiti (aggiustamenti di processi o favori di tipo processuale o carcerario; v. ad. esempio dichiarazioni rese in merito, in massima parte *de relato*, da Anacondia Salvatore, Riggio Giovanni, Lauro Giacomo Ubaldo e Mammoliti Antonino; nè che i suoi (presunti) delittuosi contributi colmarono lo spazio proprio del concorso eventuale materiale che, come si è già evidenziato, è quello dell' "emergenza" e non della "normalità".

E come istituire poi una specifica correlazione "causale" tra le ipotizzate condotte di concorso e le peculiarità proprie della compartecipazione nel reato associativo in presenza di consorterie come quelle in esame - già fortemente radicate, strutturate e dotate di autonomia operativa e di risorse materiali (ed umane) di proporzioni assai vaste ed imponenti?

Non risulta, poi, relativamente alle condotte che - secondo il P.M.integrerebbero ipotesi di concorso nel delitto di cui all'art. 416 bis , che furono le consorterie mafiose a "rivolgersi" al Mancini.

L'aspetto dell'"iniziativa" per la configurabilità del concorso esterno nel reato associativo ha sicura valenza.

E' l'associazione , invero , che deve richiedere l'intervento dell'estraneo alla sua compagine.

E' l'associazione, difatti, che ha un "serio" problema al suo interno che deve affrontare e risolvere.

E' l'associazione che "vive" una fase di emergenza.

E' l'associazione che "valuta" l'entità della situazione.

Chi non è "intraneo" alla sua struttura non la può conoscere. Se la conosce, e si tratta di momento di difficoltà, assai critico, sta a significare che (quasi certamente) è "partecipe" e non "esterno".

caso in esame, non emerge che i presunti contributi di Mancini Giacomo, occasionali e non istituzionali finalizzati, furono richiesti dalle consorterie mafiose e, comunque , che furono richiesti per colmare "vuoti" profondi della "struttura" o per superare "patologie" gravi di questo o di quel sodalizio.

Vi è che, quelli ipotizzati dal P.M., sono interventi che evidenziano più intenti utilitaristici dell'imputato a fini elettorali che interessi dell'associazione che trascendano la "normalità" della sua vita associativa.

Conclusivamente, gli enunciati accusatori del P.M., relativamente alle condotte di concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso, si rivelano generici e indefiniti e, comunque, penalmente irrilevanti

P.T.M.

visti gli artt 442, 129, 530 C.P.P

dichiara non doversi procedere nei confronti di MANCINI Giacomo in ordine al delitto di concorso nel reato di associazione per delinquere **perché estinto per prescrizione;**